

Disegno di legge “Disciplina delle spese di propaganda elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento”

art. 1

Limiti di spesa

1. I candidati, i partiti e i movimenti politici che presentano candidature per l'elezione del presidente e del Consiglio della provincia autonoma di Trento sono tenuti a non superare i limiti di spesa stabiliti nei commi successivi.
2. Ciascun candidato non può superare la spesa di euro 0,10 moltiplicato per il numero degli iscritti alle liste elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale.
3. Ciascun partito o movimento politico e ciascun candidato alla carica di Presidente non possono superare la spesa di euro 1 moltiplicato per il numero degli iscritti alle liste elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 2

Tipologia delle spese elettorali

1. Le spese elettorali rilevanti ai fini della presente legge sono quelle indicate dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10.12.1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

Art. 3

Rendicontazione

1. Entro sessanta giorni dalla prima convocazione del Consiglio provinciale il candidato, il Presidente o il Segretario del partito o movimento politico che ha presentato candidature per l'elezione del Consiglio provinciale ed il candidato alla carica di Presidente sono tenuto a depositare presso la Presidenza del Consiglio provinciale, un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.
2. Nei trenta giorni successivi, il Presidente del Consiglio accerta che le spese di ciascun candidato, di ciascun partito o movimento politico e di ciascun candidato alla carica di Presidente non superino i limiti massimi previsti dall'art. 1.
3. Il Presidente del Consiglio cura la pubblicazione dei rendiconti sul Bollettino ufficiale della Regione o sul periodico del Consiglio provinciale o sul sito web del Consiglio.
4. I candidati che si sono avvalsi, per la propria propaganda elettorale, esclusivamente di mezzi e servizi messi a disposizione dal proprio partito o movimento politico di appartenenza dichiarano al Presidente del Consiglio tale circostanza e sono esonerati dal presentare la rendicontazione prevista dal presente articolo.
5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dei rendiconti, qualsiasi elettore può trasmettere al Presidente del Consiglio eventuali osservazioni rilevanti ai fini della presente legge. Entro i successivi sessanta giorni il Presidente del Consiglio accerta che candidati e partiti o movimenti politici non abbiano superato i limiti massimi di spesa ammessi ovvero commina le sanzioni di cui al successivo articolo.

Art. 5

Sanzioni

1. In caso di omessa o tardiva presentazione della rendicontazione, il Presidente del Consiglio,

- previa contestazione al candidato o al Presidente del partito o movimento politico, commina la sanzione amministrativa da € 2000 a € 20000.
2. In caso di dichiarazione non corrispondente al vero Il Presidente del Consiglio, previa contestazione al candidato o al Presidente del partito o movimento politico, commina la sanzione da € 1000 a € 10000.

Art. 6 Esenzioni

1. Fermi restando i limiti di spesa previsti dall'art. 1, i partiti o i movimenti politici che, ai fini dell'attribuzione del rimborso per le spese elettorali previsto dalla legge 3.6.1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai partiti e movimenti politici) presentano il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale con le modalità previste dall'art. 8 della legge 2.1.1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici) non sono tenuti a presentare il rendiconto di cui all'art. 3.
2. Il Presidente o il Segretario del partito o movimento politico che intende avvalersi di tale facoltà dichiara, entro i termini previsti dal comma 1 dell'art. 3, al Presidente del Consiglio, che la rendicontazione delle spese per la campagna elettorale verrà trasmessa al Presidente ovvero al tesoriere nazionale del partito o movimento politico, per la successiva presentazione al Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 8 della legge 2.1.1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici) e comunica, contestualmente, l'ammontare totale delle spese sostenute.